



CODICE CIVILE

Art. 29 preleggi

Apolidi

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Partizione	Disposizioni sulla legge in generale
Capo	II — Dell'applicazione della legge in generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/preleggi-art-29-apolidi/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it